



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Berna, **inserire/selezionare data**

Modifica dell'ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli

Ordinanza sui giocattoli, OSG

Commento

1 Situazione iniziale

La presente revisione dell'ordinanza sui giocattoli (OSG) del 15 agosto 2012¹ ha lo scopo di recepire nel diritto svizzero i recenti sviluppi del diritto dell'Unione europea (UE), integrandovi le ultime modifiche legislative in materia di sicurezza dei giocattoli, e quindi di aumentare il livello di sicurezza degli stessi, perseguendo al tempo stesso l'obiettivo di evitare ostacoli al commercio tra la Svizzera e l'UE.

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Le modifiche introdotte con la revisione dell'OSG sono intese a recepire gli sviluppi del diritto dell'UE. Con tali modifiche, il diritto svizzero viene adeguato in modo da renderlo equivalente a quello dell'UE. Sotto questo profilo, esse sono conformi all'obiettivo dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA)². Le modifiche della suddetta ordinanza sono pertanto compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera nei confronti dell'UE.

3 Commento ai singoli articoli

Art. 1^{bis}, cpv. 2, nota a piè di pagina

Il riferimento nella nota a piè di pagina è stato corretto affinché corrisponda alle corrette modalità di citazione dei testi normativi dell'UE.

Articolo 23 capoverso 1

Finora l'USAV poteva aggiornare gli allegati 1–3, 5 e 6 conformemente alla direttiva 2009/48/CE³ nella versione in vigore nell'UE. D'ora in poi, l'USAV dovrà poter adeguare l'allegato 2 conformemente al regolamento (UE) 2025/2509⁴, poiché tale allegato non è più basato sulla direttiva 2009/48/CE. L'USAV dovrà poter continuare ad aggiornare gli allegati 1, 3, 5 e 6 conformemente alla versione in vigore della direttiva 2009/48/CE, poiché è presumibile che, fino alla piena entrata in vigore del nuovo regolamento a partire dal 1° agosto 2030, vengano apportate modifiche alla direttiva.

Articolo 25h Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ RS 817.023.11

² RS 0.946.526.81

³ Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, GU L 170 del 30.06.2009, pag. 1.

⁴ Regolamento (UE) 2025/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE, GU L 1, del 12.12.2025, pag. 1.

La parte principale del regolamento (UE) 2025/2509 è applicabile soltanto a decorrere dal 1° agosto 2030. Per questo motivo, per la modifica del ... è prevista una disposizione transitoria valida fino al 31 luglio 2030.

Allegato 2 numero 3. Proprietà chimiche

Il nuovo regolamento (UE) 2025/2509 segna una svolta fondamentale nella protezione dei bambini in Europa. Sebbene la valutazione della precedente direttiva 2009/48/CE abbia confermato che quest'ultima fosse efficace nel complesso, essa ha anche evidenziato alcune lacune critiche di fronte ai rischi posti dalle sostanze chimiche più nocive.

Questo nuovo quadro normativo adotta un approccio generico alla gestione dei rischi. L'obiettivo è garantire una protezione più sistematica dei bambini, una categoria di consumatori particolarmente vulnerabile agli effetti cumulativi e a lungo termine delle sostanze pericolose.

La presente revisione si limita a recepire nel diritto svizzero i nuovi requisiti relativi alle proprietà chimiche.

I sette punti qui di seguito illustrano le principali modifiche apportate ai requisiti relativi alle proprietà chimiche dei giocattoli e le mettono a confronto con le disposizioni precedenti e con i nuovi requisiti in vigore nell'UE, evidenziando i cambiamenti introdotti al fine di rafforzare il livello di sicurezza.

3.1 Divieti generali relativi a gruppi di sostanze pericolose

Prima

- Divieto delle sostanze CMR⁵ (cat. 1A, 1B o 2)
- Alcune restrizioni dipendevano dalle soglie di classificazione CLP⁶
- Nessun divieto generale che comprendesse sistematicamente gli interferenti endocrini o le sostanze STOT

Dopo

Estensione dei divieti generali a:

- interferenti endocrini (cat. 1 o 2)
- STOT⁷ (cat. 1)

⁵ Cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione.

⁶ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.⁷ Sostanze tossiche che presentano un'affinità per un organo bersaglio (fegato, sistema nervoso centrale, reni, ecc.).

⁷ Sostanze tossiche che presentano un'affinità per un organo bersaglio (fegato, sistema nervoso centrale, reni, ecc.).

- sensibilizzanti delle vie respiratorie (cat. 1)
- sensibilizzatori cutanei (cat. 1A)

Nota: cambiamento significativo, ampliamento sostanziale del campo di applicazione dei divieti generali relativi a categorie di sostanze chimiche.

3.2 PFAS

Prima

- Nessun divieto specifico per le sostanze PFAS⁸ come gruppo
- Soltanto alcune sostanze potevano essere soggette a restrizioni individuali

Dopo

- Divieto esplicito dell'uso intenzionale delle sostanze PFAS come gruppo

Nota: nuovo divieto che prima non esisteva.

3.3 Bisfenoli

Prima

- Restrizione mirata del BPA⁹ (in particolare tramite limiti di migrazione)
- Nessun approccio sistemico per gruppo

Dopo

- Divieto dei dieci bisfenoli elencati nell'appendice
- Adozione di un approccio «di gruppo» per evitare sostituzioni indesiderate
- Inasprimento dei limiti di migrazione

Nota: passaggio da una gestione «sostanza per sostanza» a un approccio più globale.

3.4 Presenza non intenzionale (tracce)

Prima

- Riferimento alle soglie di classificazione CLP per alcune sostanze

Dopo

- Chiarimento sul fatto che le soglie CLP non sono sufficienti a garantire la sicurezza
- Introduzione esplicita del principio ALARA¹⁰
- Requisito secondo cui la presenza sia tecnicamente inevitabile

⁸ Sostanze per- e polifluoroalchiliche.

⁹ Bisfenolo A.

¹⁰ As Low As Reasonably Achievable (al livello più basso ragionevolmente conseguibile).

Nota: disciplina più rigorosa e più chiara delle tracce.

3.5 Sostanza o miscela vietata: meccanismo di esenzione (UE)

Prima

- Possibilità di deroghe tramite la procedura di comitatologia
- Valutazioni scientifiche meno centralizzate

Dopo

- Valutazione scientifica formalizzata dall'ECHA¹¹
- Iscrizione in un'appendice dedicata (parte C)
- Rivalutazione periodica obbligatoria

Nota: procedura UE più strutturata, trasparente e scientificamente centralizzata (ECHA). La Svizzera recepirà nel proprio ordinamento le modifiche decise nell'ambito di questo processo legislativo europeo, al fine di mantenere lo stesso livello di sicurezza e di protezione dei bambini, nonché l'equivalenza con il diritto dell'UE.

3.6 Valori limite: estensione del campo di applicazione/adattamento

Prima

- I limiti più rigorosi (all. 2 parte 3 n. 11 lett. b) si applicavano solo ai giocattoli destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o destinati ad essere messi in bocca

Dopo

- Eliminazione della distinzione basata sull'età: tutti questi valori limite si applicano d'ora in poi a tutti i giocattoli immessi sul mercato, senza eccezioni
- Conferimento di poteri più ampi alla Commissione per adeguare le soglie tramite atti delegati

Nota: le decisioni dell'UE che saranno adottate mediante atti delegati saranno recepite nel diritto svizzero, al fine di mantenere lo stesso livello di sicurezza e di protezione dei bambini, nonché l'equivalenza con il diritto dell'UE.

3.7 Fragranze allergizzanti indesiderate

Prima

- Elenco delle fragranze vietate o soggette all'obbligo di caratterizzazione
- Limite di 100 mg/kg

Dopo

- Modifica ed estensione degli elenchi delle sostanze interessate
- Riduzione del limite di un fattore 10 a 10 mg/kg

¹¹ Agenzia europea per le sostanze chimiche.

- Mantenimento del sistema, ma con un adeguamento facilitato da atti delegati
- Le sostanze soggette a requisiti specifici in materia di caratterizzazione sono da ora in poi vietate nei giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi
- Aggiornamento delle sostanze autorizzate a determinate condizioni nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi

Nota: maggiore flessibilità di adattamento. Le decisioni adottate dall'UE e gli atti delegati saranno recepiti nel diritto svizzero al fine di mantenere l'equivalenza con il diritto dell'UE.

Con le presenti modifiche, la Svizzera integra le proprietà chimiche di cui al regolamento (UE) n. 2025/2509 nell'allegato 2 OSG.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni per la Confederazione.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni per i Cantoni.

4.3 Ripercussioni sull'economia

Le aziende dovranno conformarsi a questi nuovi requisiti recepiti dal diritto dell'UE.

4.4 Ripercussioni sulla società

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulla società.

5 Aspetti legali

5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche previste riguardano requisiti tecnici applicabili ai giocattoli, in particolare per quanto concerne le sostanze chimiche, e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione dell'Accordo OTC dell'OMC. Alla luce dell'ampliamento dei divieti relativi a determinate sostanze (tra cui PFAS e bisfenoli), non si può escludere che gli adeguamenti siano rilevanti sotto il profilo commerciale. La revisione sarà notificata nel quadro dell'Accordo OTC.

Il MRA del 21 giugno 1999 mira a mantenere l'equivalenza del diritto, necessaria per il riconoscimento reciproco delle dichiarazioni di conformità relative ai giocattoli (art. 1

cpv. 2 MRA in combinato disposto con l'all. I cap. 3 MRA). Le modifiche proposte dell'OSG sono conformi a tale obiettivo.

5.2 Basi legali

Le modifiche proposte dell'OSG si basano sugli articoli 47 capoverso 5, 66 capoverso 4, 92 e 95 capoverso 3 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016¹² sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

5.3 Protezione dei dati

Le presenti modifiche non hanno ripercussioni sulla protezione dei dati.

¹² RS 817.02